

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "Italian Association Neuroendocrine Tumors", in forma abbreviata "ITANET".

Art. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Roma.

La durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2070 (trentuno dicembre duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 3 - SCOPI

L'Associazione non ha scopi di lucro.

L'Associazione esclude dalle proprie finalità ogni forma di attività politica e sindacale, nonché l'esercizio di attività commerciale e abituale.

~~L'Associazione si ispira ai principi ed alle finalità che guidano le attività in campo internazionale della "European Neuroendocrine Tumor Society - ENETS".~~

L'Associazione si propone, in via primaria, di promuovere la ricerca nel campo della diagnosi e della terapia dei tumori neuroendocrini.

In particolare, gli obiettivi dell'Associazione sono:

- promuovere la ricerca di base e procedure diagnostiche e terapeutiche innovative sui tumori neuroendocrini;
- promuovere la cooperazione, nei settori della ricerca di base e delle procedure diagnostiche e terapeutiche sui tumori neuroendocrini, con altre organizzazioni nazionali e internazionali aventi medesime finalità e con centri di ricerca di eccellenza;
- promuovere lo scambio nella comunità scientifica dei risultati delle ricerche nel campo dei tumori neuroendocrini;
- promuovere la diffusione dei progressi terapeutici, nonché il trasferimento degli stessi nella ricerca e nell'applicazione clinica, nell'insegnamento nei corsi di base, nella formazione post-laurea e nella formazione continua;
- organizzare e attuare progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale, anche mediante la promozione di giovani ricercatori;
- pubblicare i risultati di ricerca e formulare linee guida di consenso;
- organizzare e partecipare a conferenze, simposi, convegni e seminari nel campo della ricerca sui tumori neuroendocrini;
- contribuire nella formazione di reti di centri di riferimento per la diagnosi e la cura dei pazienti con tumore neuroendocrino.

Per il conseguimento di tali scopi, l'Associazione potrà porre in essere tutte le operazioni e le attività comunque ritenute strumentali ed utili.

PATRIMONIO ED ATTIVITA' ECONOMICA

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione e da fondi di riserva costituiti con avanzi di bilancio.

L'Associazione deve dotarsi di una "riserva statutaria" di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), che potrà essere utilizzata solo a copertura di perdite o disavanzi di bilancio, una volta esaurita ogni altra riserva, fondo o capitale disponibile.

Le entrate sono costituite:

- dai contributi annuali versati dagli associati;

- da contributi e versamenti volontari degli associati;
- da contributi ed elargizioni liberali di Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni, persone fisiche e giuridiche in genere;
- da donazioni e lasciti;
- da proventi della gestione;
- da ogni altra fonte compatibile con gli scopi istituzionali.

E' esclusa la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio netto, estinte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, l. 662/1996.

Art. 5 - ATTIVITA' ECONOMICA

Per l'attuazione degli scopi sociali l'Associazione potrà: compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile, necessaria e pertinente; promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi.

Può altresì svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi sociali, attività commerciale non abituale.

SOCI

Art. 6 - REQUISITI E CATEGORIE

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche maggiori di età, italiane e straniere, di irrepreensibile condotta morale, interessate direttamente o indirettamente all'approfondimento, sviluppo e diffusione delle conoscenze e le patologie inerenti i tumori neuroendocrini.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro i quali, avendo presentato domanda controfirmata da due soci, vengono ammessi a far parte dell'Associazione. L'ammissione a socio ordinario è deliberata, inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro i quali l'Assemblea dei soci ritenga opportuno eleggere, fino a recesso o revoca, in riconoscimento di meriti particolari.

I soci onorari possono partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione, incluse le assemblee, ma senza diritto di voto.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento dei contributi associativi.

Art. 7 - RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'adesione all'Associazione, così come il recesso sono liberi e volontari.

Ogni socio partecipa di diritto a tutte le manifestazioni dell'Associazione, essendo esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

- lo scioglimento dell'Associazione;
- il recesso da parte del socio, comunicato a mezzo raccomandata a.r.;
- il mancato pagamento del contributo associativo negli ultimi due anni;
- l'esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda di ammissione o in quella successivamente

comunicata dal socio all'Associazione, mediante posta elettronica o fax.

Art. 8 - CONTRIBUTIVO ASSOCIATIVO

Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere il contributo associativo annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere comunicata ai soci mediante avviso pubblicato sul sito dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può fissare un contributo ridotto per specifiche categorie di soci.

Il socio non in regola con il pagamento del contributo associativo non può esercitare i diritti spettantigli come tale.

Il contributo associativo non è trasmissibile, neppure a causa di morte, nè rivalutabile.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore effettivo e supplente.

Art. 9 BIS - INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Le cariche di Consigliere, Presidente, Segretario e Revisore sono fra loro incompatibili.

Non possono essere nominati alle cariche sociali:

- i dipendenti della Associazione;
- il coniuge, i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, dei dipendenti e dei membri dell'organo amministrativo e di controllo della Associazione;
- gli amministratori di enti e società con cui l'Associazione intrattenga rapporti organici e permanenti;
- chiunque abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Associazione.

È fatto obbligo agli interessati di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza e, se diverso, all'organo amministrativo delle cause di eventuale incompatibilità che li riguardino.

L'organo amministrativo assume i conseguenti provvedimenti.

Nel caso uno dei componenti degli organi sociali venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, per conto proprio o di terzi, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e, se diverso, all'organo amministrativo e deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

Se il conflitto non è risolvibile il componente decade dalla carica.

Art. 10 - ELEGGIBILITA' E GRATUITA'

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci, eccetto quelli onorari, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, che deve provvedervi su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea, ove richiesta dai Consiglieri o dai soci, dovrà tenersi entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Le assemblee possono essere convocate in luogo anche diverso dalla sede dell'Associazione, mediante comunicazione ai soci inviata per posta elettronica o pubblicata sul sito dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Possono partecipare alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tutti i soci, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi.

I soci che hanno diritto di partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di una delega.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e verbalizzate dal Segretario oppure, in caso di assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di votazione.

Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. I verbali dovranno essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

Nel caso di eventi eccezionali, quale l'impossibilità di tenere il Congresso Nazionale, oppure di comprovata necessità o emergenza, l'assemblea può tenersi in audio o video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di intervento audio/video, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno in concomitanza con il Congresso Nazionale e, comunque, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea ordinaria:

- determina gli indirizzi per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- esamina e delibera sui bilanci e sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- nomina il Presidente;
- nomina i Consiglieri;
- nomina il Revisore dei Conti ed il Revisore supplente e ne fissa il compenso;
- dispone l'esclusione dei soci;

- approva l'istituzione e la modifica dei Regolamenti **attuativi del presente statuto**.

E' inoltre competente per tutta le materie che non rientrino nella competenza della Assemblea straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modifiche dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari ed a finanziamenti;
- c) scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e destinazione del patrimonio residuo.

Le proposte di modifica dello statuto di cui alla lettera a) potranno essere formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi e dovranno essere portate a conoscenza degli altri soci, mediante comunicazione inviata per posta elettronica o pubblicata sul sito dell'Associazione, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea in cui verranno prese in esame per l'eventuale approvazione.

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle materie di cui alle lettere a) e b) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da indicarsi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le delibere inerenti le materie di cui alla lettera c) vengono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra l'Associazione per mandato dei soci.

Il Consiglio Direttivo si compone da cinque a sette membri ivi inclusi il Presidente dell'associazione e il Segretario dell'associazione che ne fanno parte di diritto.

I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei soci, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri decadono automaticamente in caso di assenza a due sedute consecutive del Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un Consigliere, questi verrà sostituito con un nuovo Consigliere da eleggersi alla prima Assemblea utile.

Art. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e può compiere tutte quelle operazioni gestionali, amministrative, commerciali o finanziarie che verranno ritenute necessarie o convenienti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 16 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Al Segretario sono attribuite le seguenti competenze: tenere i rapporti con i soci e aggiornarne l'elenco, curare, di concerto con il Presidente, la gestione amministrativa

dell'Associazione e gli adempimenti inerenti al suo finanziamento.

Al Segretario sono attribuite anche le funzioni di Vicepresidente che sostituisce il Presidente, a ogni effetto, nel caso di assenza o impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni.

Art. 17 - RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i Consiglieri, per posta elettronica o per fax, almeno tre giorni prima della riunione e deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo può tenersi in audio o video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di intervento audio/video, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 18 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e verbalizzate dal Segretario oppure, in caso di assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute alla riunione e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di votazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. I verbali dovranno essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

~~Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute in teleconferenza o videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.~~

~~In particolare è necessario che:~~

- ~~• sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~

~~— sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;~~

~~— sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;~~

~~— vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di intervento tele e/o video dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.~~

Art. 19 - COMPETENZA

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione ad eccezione solo degli atti e contratti demandati alla competenza dell'assemblea straordinaria dall'art. 13 comma 1 lettera b) del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- adotta i provvedimenti necessari per la gestione e lo sviluppo dell'Associazione;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sull'ammissione dei soci e ne propone la loro esclusione;
- determina l'ammontare del contributo annuale associativo;
- nomina il Segretario;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- predispose e modifica eventuali regolamenti attuativi, per l'esecuzione del presente statuto e per disciplinarne le attività sociali,
- da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce la sede del Congresso ed il relativo programma.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno od alcuni dei suoi membri, determinando attribuzioni e competenze.

Art. 20 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Il potere di rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché quello di firma, spettano al Presidente.

In particolare, il Presidente:

- rappresenta l'Associazione in ogni sede civile, tributaria ed amministrativa, addivenendo a concordati, presentare ricorsi e reclami, memorie e documenti, innanzi a qualsiasi autorità e commissione, anche in sede tributaria, con facoltà di accettare rimborsi e riscuoterli;
- può stare in giudizio in qualunque grado di giurisdizione, compresa la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale ed il Consiglio di Stato, sia in prima che in ulteriore istanza, nominando e revocando avvocati, procuratori e consulenti tecnici;
- può transigere qualsiasi vertenza in sede giudiziale e stragiudiziale; compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nominandoli e revocandoli; definire vertenze e arbitrati;
- può rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio ed il conseguente potere di firma spettano al Segretario in funzione di **Vicepresidente**.

Art. 21 - DIMISSIONI E DECADENZA

Le dimissioni del Presidente, la certificata impossibilità definitiva dello stesso ad esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee di almeno tre Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere convocata entro trenta giorni dal fatto che comporta la decadenza.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 22 - NOMINA E DURATA

Il Comitato scientifico si compone di un minimo di 15 (quindici) ed un massimo di 40 (quaranta) membri, nominati dal Consiglio Direttivo, che durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

La composizione, i compiti, l'organizzazione e le attività del Comitato scientifico sono disciplinati da apposito Regolamento attuativo.

Art. 23 - CONVOCAZIONE E COMPETENZE

Il Comitato scientifico viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno in occasione del Congresso nazionale.

Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive sulle attività scientifiche e formative dell'Associazione.

I pareri e le proposte espresse non sono vincolanti.

REVISORE DEI CONTI E REVISORE SUPPLENTE

Art. 24 - NOMINA E DURATA

L'istituzione del Revisore dei Conti è obbligatoria.

Il Revisore dei conti ed il Revisore supplente vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 25 - COMPETENZE

Il Revisore controlla la gestione contabile dell'Associazione e riferisce, in ordine a questa, all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Il Revisore ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di perdurante assenza, di certificata impossibilità definitiva dello steso ad esercitare le sue mansioni o di dimissioni è sostituito dal Revisore supplente.

EVENTI E INIZIATIVE SOCIALI

Art. 26 - CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale si svolge di massima tutti gli anni.

La sede del Congresso e il relativo programma sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 - PREMI E BORSE DI STUDIO

L'Associazione potrà mettere a disposizione di giovani ricercatori, propri associati e non, premi e borse di studio.

Le modalità ed i criteri per l'assegnazione dei premi o borse di studio dovranno essere stabiliti da apposito bando predisposto dal Consiglio Direttivo.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 28 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale chiude al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 29 - BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, redatto nel rispetto dei principi della trasparenza nei confronti degli associati, ed il bilancio preventivo per il successivo esercizio, da sottoporre all'Assemblea degli associati.

L'Assemblea determina altresì la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, che dovranno essere reinvestiti per il perseguimento degli scopi associativi ovvero assegnati a fondi di riserva.

SCIOGLIMENTO E NORME FINALI

Art. 30 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione può essere sciolta con le modalità previste all'Art. 13 e l'eventuale patrimonio netto, estinte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità

analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di scioglimento con messa in liquidazione, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'associazione, ivi comprese le controversie relative alla validità di delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e revisore ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Distretto è fissata la sede legale dell'Associazione su istanza dell'interessato più diligente.

L'arbitrato avrà sede in Roma.

L'arbitro dovrà decidere con le procedure di cui agli articoli 806 c.p.c. e seguenti, secondo diritto, e la decisione presa, che dovrà essere emessa entro novanta giorni dalla costituzione dell'organo arbitrale, sarà definitiva ed inappellabile.

Art. 32 - NORME DI REINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni.
